

"Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Allegato n° \_\_\_\_ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Corpi Marittimi"

**Capitolato tecnico/polizza di assicurazione**

**Corpi Marittimi**

**Dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna**

**Lotto 5**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

	<b>ARPAS</b> <b>Agenzia Regionale per la</b> <b>Protezione dell'Ambiente della</b> <b>Sardegna</b>
<b>Via Luigi Contivecchi, 6</b>	
<b>09122 CAGLIARI</b>	
<b>P.IVA IT03125760920 C.F. 92137340920</b>	

e

<b>Società Assicuratrice</b>

Decorrenza : ore 24 del 31.12.2018  
Scadenza : ore 24 del 31.12.2021  
Scadenze anniversary annuali al 31.12.

**Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005**

## **Indice:**

DEFINIZIONI.....	2
SEZIONE 1 – Condizioni generali di assicurazione .....	3
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta .....	3
Art.2 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione .....	3
Art.3 Clausola Broker .....	4
Art.4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione .....	4
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede.....	4
ART.6 VARIAZIONI DI RISCHIO .....	4
Art.7 Foro competente .....	5
Art.8 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	5
Art.9 Interpretazione del contratto.....	5
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.....	5
Art.10 Oneri fiscali .....	5
Art.11 Rinvio alle norme di legge .....	5
Art.12 Trattamento dei dati.....	5
Art.13 Coassicurazione e Delega.....	5
Art.14 limiti territoriali .....	5
Art.15 Modifiche dell'Assicurazione .....	6
Art.16 Condizioni di Validità della copertura .....	6
SEZIONE 2 – Norme che regolano l'assicurazione .....	6
Art.1 Obblighi di avviso di salvataggio .....	6
Art.2 Abbandono .....	6
Art.3 Avarie .....	7
SEZIONE 3 – Norme operanti in caso di Sinistro .....	9
Art.1 Obblighi in caso di Sinistro .....	9
Art.2 Accertamento del danno .....	10
Art.3 Pagamento dell'Indennizzo .....	10
Art.4 Inchiesta pubblica sul sinistro .....	10
Art.5 Limite massimo dell'Indennizzo .....	10
Art.6 Recesso in caso di Sinistro .....	10
Art.7 Rendicontazione sinistri .....	10
Art.8 Cessione dei diritti derivanti dalla polizza .....	11
Art.9 Interessi su anticipi di somme .....	11
SEZIONE 4 – Rischi coperti.....	11
Art.1 Rischi coperti.....	11
SEZIONE 5 – Rischi Esclusi .....	12
Art.1 Rischi esclusi .....	12
SEZIONE 5 – Estensioni e Limitazioni .....	13
Art.1 Estensione dell'assicurazione.....	13
SEZIONE 6 – Condizioni Particolari.....	14
SEZIONE 7 – Somme assicurate calcolo del premio .....	16
Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio .....	16

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione, in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>Assicurato:</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Società/Assicuratori:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker:</b>	AON SpA, per incarico conferito dal Contraente, è il broker a cui è affidata la gestione dell'Assicurazione
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Somma assicurata:</b>	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per ogni Veicolo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
<b>Danno:</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo

## **SEZIONE 1 – Condizioni generali di assicurazione**

### **Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA**

La presente assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'Indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art.- Recesso per Sinistro.

### **Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2018 anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata tra le parti.

Se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile previsto per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora

previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **Art.3 CLAUSOLA BROKER**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 5,75% premio imponibile.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

### **Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **Art.7 FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art.9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

#### **Art.10 ONERI FISCALI**

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

#### **Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 della normativa e nonché del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.13 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

#### **Art.14 LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare.

La garanzia prestata con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché il mezzo nautico risulti classificato per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

### **Art.15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.

### **Art.16 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA**

Ai fini della validità dell'Assicurazione il Contraente si impegna affinché:

- a) il mezzo nautico sia in possesso del Certificato di idoneità alla navigazione o del documento di abilitazione rilasciato a norma delle vigenti leggi;
- b) non siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore;
- c) il mezzo nautico sia privo di ipoteche.

L'Assicurazione decade quando vengono meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati al precedente comma, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;
- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra, altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza al mezzo nautico per scafo ed apparato motore;

## **SEZIONE 2 – Norme che regolano l'assicurazione**

### **Art.1 OBBLIGHI DI AVVISO DI SALVATAGGIO**

Il Contraente si impegna ad adempiere con la dovuta sollecitudine e diligenza gli obblighi derivanti dall'Art. 1 Sezione 3, in caso contrario l'indennizzo è ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

### **Art.2 ABBANDONO**

- L'Assicurato può, nei modi e termini di Legge, abbandonare il mezzo nautico alla Società:
- a) in caso di mancanza di notizie del mezzo nautico da almeno 4 mesi; l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo del mezzo nautico;
  - b) in caso di distruzione totale del mezzo nautico, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
  - c) quando il mezzo nautico è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e il mezzo nautico non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
  - d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dal mezzo nautico sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita al mezzo nautico in polizza. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.
- Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Art.1 della Sezione 3 e al comma 6 dell'Art. 3 della presente Sezione, di condurre in caso di danno il mezzo nautico in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.
- Se il mezzo nautico è stato riparato l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

- L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano

all'Assicurato verso terzi. I premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita al mezzo nautico con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

- Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato.

Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società, qualora fossero state prelevate dal prodotto di vendita del mezzo nautico o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrate dall'Assicurato.

- La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di Legge, di non profittare dell'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata in tema di perdita totale.

### **Art.3 AVARIE**

3.1 In caso di avaria particolare la Società risarcisce, a pro-rata della somma assicurata, i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono.

Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della Polizza, soltanto:

- a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o dai suoi rappresentanti.

3.2 Le paghe ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato, salvo disposto dagli articoli successivi 3.5; 3.6; 3.8;

3.3 La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.

Qualora il mezzo nautico si perda prima che le riparazioni siano effettuate, e si proceda alla liquidazione per la perdita totale per la somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato.

3.4 - Le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio, salvo il caso di danni a scafo di oltre 10 anni di età, od ad apparato motore di oltre 5 anni di età, e salvo il disposto del comma terzo e successivi.

Quando le riparazioni siano effettuate su uno scafo di oltre 10 anni di età, o su un apparato motore di oltre 5 anni di età, e ne consegua un organico miglioramento dello stato di manutenzione, di robustezza o di esercizio del mezzo nautico, le indennità sono ridotte in ragione dell'incremento del valore del mezzo nautico per effetto dei lavori di riparazione, eccezion fatta per la parte di indennità concernente spese contemplate dai commi seguenti; la misura dell'incremento è rimessa alla concorde valutazione dell'Assicurato e della Società, o dei suoi rappresentanti.

Tuttavia per le indennità per sostituzione di parti dello scafo o dell'apparato motore soggette a più rapido logorio e quindi a periodico rinnovamento, e qualunque sia l'età dello scafo o del motore, si fa luogo a riduzione per differenza dal nuovo al vecchio in ragione dell'età della parte alla data dell'avvenimento, e della durata media di detta parte, salvo quanto previsto in seguito.

Alle indennità per sostituzione di catene di ancoraggio la riduzione per differenze dal nuovo al vecchio si



applica nella misura fissa di un sesto ed in quanto il mezzo nautico abbia almeno 5 anni di età.

Alle indennità per sostituzione di cavi, attrezzi e dotazioni di bordo la riduzione si applica sempre, e qualunque sia l'età della mezzo nautico, nella misura di un terzo, fermo restando che spetta alla Società il valore di recupero.

Sulle spese di pitturazione della carena, comprese le spese accessorie di immissione ed affitto in bacino alla riduzione si fa luogo prendendo come base una durata media di 6 mesi della pittura e calcolando la riduzione in proporzione alla età della pittura al momento della riapplicazione.

Nessuna riduzione si applica sulle spese di bacino, salvo il disposto del precedente comma, di pilotaggio, di porto, di perizie consolari, sulle spese di riparazioni provvisorie, fatte per abilitare il mezzo nautico ad andare ad eseguire le riparazioni definitive e da cui non sia derivato al mezzo nautico uno stabile beneficio.

3.5 - Quando il mezzo nautico colpito da sinistro a carico della Società si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre il mezzo nautico, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società continua a correre il rischio senza aumento di premio.

Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario del mezzo nautico, le spese per paghe dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società. Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparato il mezzo nautico, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui il mezzo nautico riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se il mezzo nautico procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

L'assicurazione a tempo che scade prima del compimento del viaggio di trasferimento viene prolungata fino al momento in cui il mezzo nautico sarà ormeggiato, o non esistendo più punti di ormeggio, ancorato nel porto prescelto dalla Società per la riparazione; per il periodo di prolungamento è dovuto dall'Assicurato un supplemento di premio al tasso di navigazione calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del prolungamento stesso.

3.6 - Durante il tempo in cui il mezzo nautico staziona in un porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe dell'equipaggio sono a carico della Società; se peraltro dette spese sono ammesse in avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un porto di rilascio le paghe dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sul mezzo nautico.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando il mezzo nautico, dopo essere partito in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

3.7 - I danni incontrati dal mezzo nautico assicurato nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, fermo il disposto dell'Art.3 della Sezione 5.

3.8 - La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in avaria comune.

Anche nel caso di danno di avaria comune che abbia colpito il mezzo nautico, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed

il valore del mezzo nautico allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, ed a pro-rata della somma assicurata, soltanto del contributo di avaria comune ricadente a carico del mezzo nautico, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune, fatti a norma della Legge italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione. Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza del mezzo nautico spetta alla Società.

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di avaria comune. Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della Polizza, è normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio è normativo anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

3.9 - La Società, tenuto conto del rapporto tra la valutazione di Polizza ed il valore del mezzo nautico allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, e a pro-rata della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio del mezzo nautico in conseguenza di sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico del mezzo nautico.

Nei casi di incaglio avvenuto con le modalità indicate nell'Art. 3.7 la Società non effettuerà alcun rimborso qualora la somma dovuta al soccorritore non ecceda il 3 % della valutazione dello scafo e dell'apparato motore salvo che l'avvenimento non dia luogo ad un regolamento di avaria comune.

### **SEZIONE 3 – Norme operanti in caso di Sinistro**

#### **Art.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente ne venga a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del Sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare il mezzo nautico e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità del mezzo nautico colpito da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti.

Nel caso di ricorso di terzi contro il mezzo nautico la Società, fino a quando ne ha interesse, ha facoltà di assumere la gestione della vertenza tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato. L'Assicurato, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre il mezzo nautico in altro porto per riparazioni come previsto all'Art. 3.3.5, di far rimorchiare il mezzo nautico e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che

sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

## **Art.2 ACCERTAMENTO DEL DANNO**

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del relitto.

## **Art.3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale del mezzo nautico e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 3.2.1, il certificato di cancellazione del mezzo nautico dalle matricole; sono fatti salvi i casi di sospensione della liquidazione o del pagamento, previsti dalla Polizza o dalla Legge.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento alla Società.

## **Art.4 INCHIESTA PUBBLICA SUL SINISTRO**

Nei casi di sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell' indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta.

## **Art.5 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall'Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

## **Art.7 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In questo caso la Società si impegna a fornire la statistica al Contraente o al Broker, entro 30 giorni dalla data di richiesta.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita al Contraente o al Broker, in automatico dalla Società, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

#### **Art.8 CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza

#### **Art.9 INTERESSI SU ANTICIPI DI SOMME**

Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui sborsate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

### **SEZIONE 4 – Rischi coperti**

#### **Art.1 RISCHI COPERTI**

Sono a carico della Società i danni e le perdite che colpiscono il mezzo nautico assicurato per cagione di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- atti vandalici, atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- furto sia totale che parziale;
- pirateria;
- vizio intrinseco occulto del mezzo nautico, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto. La Società risponde anche se il sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Articolo.

Tuttavia se l'assicurato è anche Comandante del mezzo nautico, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

La Società risponde inoltre delle indennità risultanti a carico del mezzo nautico che l'Assicurato, in ragione dei suoi interessi sul mezzo nautico medesimo, sia tenuto a pagare per ricorso di terzi danneggiati per urto del mezzo nautico con altro mezzo nautico, o con aeromobile ovvero contro opere di porti o di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi, esclusi i ricorsi per danni prodotti da spostamenti di acqua o da altra causa quando non vi sia stato urto materiale e diretto con il mezzo nautico. La Società risponde altresì

delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle pretese dei terzi.

La Società resta in ogni caso estranea:

a) a reclami od azioni di terzi:

- per rimozione od eliminazione, imposte da Autorità, di relitti, ostruzioni, merci od altre cose qualsiasi;
- per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di mezzo nautico di terzi con le quali venga in collisione o cose a bordo delle stesse;

b) a reclami od azioni promossi da: noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti o da qualunque altra persona che abbia rapporto con il mezzo nautico od interessi su di essa o sul carico; Qualora l'urto del mezzo nautico avvenga con altro mezzo nautico di proprietà dell'Assicurato, la Società risponde come se detto mezzo nautico appartenesse ad un terzo.

## **SEZIONE 5 – Rischi Esclusi**

### **Art.1 RISCHI ESCLUSI**

1.1 Non sono a carico della Società i danni e le perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra-che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini, atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini
- d) atti di dolo o frode del Comandante;
- e) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- f) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 1.1.1; vetustà, deficiente manutenzione del mezzo nautico da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- g) eccessiva carica, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- h) insufficiente provvista di combustibile;
- i) qualsiasi fenomeno proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche.

1.2 La Società resta estranea:

- a) a reclami od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentate da chicchessia contro il mezzo nautico salvo quanto disposto dall'Art. precedente Esclusioni
- b) a spese inerenti a quarantena, stazione forzata, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in avaria comune;
- c) alle conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla Legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

## **SEZIONE 5 – Estensioni e Limitazioni**

### **Art.1 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Il mezzo nautico è coperto da assicurazione in ogni circostanza alle condizioni della polizza assicurativa di cui al presente capitolato con l'esclusione del caso in cui:

- venga rimorchiata, salvo che gli usi lo richiedano o che il mezzo nautico abbia necessità di soccorso;
- effettui rimorchi od operazioni di assistenza o di salvataggio in base ad un contratto stipulato in anticipo dal Proprietario, dall'Armatore o dal Noleggiatore.

### **Art.2 CONCESSIONE IN USO DEL MEZZO NAUTICO**

L'ARPAS con convenzione del 29/5/2014 ha messo a disposizione a titolo gratuito i mezzi nautici al C.F.V.A. della Regione Sardegna, il quale assume ai sensi dell'art. 265 del cod. nav. Il ruolo di armatore per l'esercizio, la gestione e la conduzione delle predette imbarcazioni al fine di consentire al personale dell'ARPAS di effettuare tutte quelle attività connesse al monitoraggio tecnico-scientifico dell'ambiente marino costiero.

Qualora L'ARPAS proceda alla concessione in uso del mezzo nautico ad altro Ente, la Società dovrà emettere un atto di variazione alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato al fine di confermare la validità della polizza stessa.

### **Art.3 ESTENSIONE LIMITE TERRITORIALE**

La garanzia prestata con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato può essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché il mezzo nautico risulti classificato per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

### **Art.4 ALIENAZIONE DEL MEZZO NAUTICO**

L'alienazione del mezzo nautico, resa pubblica ai sensi dell'Art. 250 Codice della Navigazione, fa cessare l'assicurazione dalla mezzanotte del giorno della trascrizione dell'atto di alienazione, ovvero dall'annotazione del medesimo sull'atto di nazionalità, se anteriore. In tal caso all'Assicurato deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso. Nessun rimborso è dovuto se l'assicurazione è stipulata a viaggio nei casi previsti all'art. 3 della Sezione 4.

### **Art.5 LIMITE DI INDENNIZZO E OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE**

In nessun caso la Società pagherà un indennizzo per sinistro maggiore rispetto a quanto previsto come somma assicurata nel presente contratto.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società, in proporzione della somma assicurata, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Anche nel caso di ricorso di terzi le spese fatte per resistere alle azioni del terzo sono a carico della Società solo per quella parte che unita all'ammontare da lui dovuto non supera la somma assicurata, e vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

### **Art.6 VALUTAZIONE DEL MEZZO NAUTICO**

La valutazione attribuita al mezzo nautico comprende, salvo indicazione contraria:

lo scafo con tutte le sue pertinenze e tutti i suoi accessori, anche di rispetto, come gli attrezzi e gli strumenti

di navigazione, le calderine, i mulinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e loro motrici che non forniscono energia per l'apparato motore, gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici se di proprietà dell'assicurato, gli impianti frigoriferi, le dotazioni di servizio e di rispetto, il combustibile, le vettovaglie ed ogni altra provvista, se fornita dall'assicurato;  
l'apparato motore, i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.

#### **Art.7 VALORE ASSICURABILE – SOMMA ASSICURATA**

Non può essere assicurata, per lo scafo e l'apparato motore, una somma eccedente la valutazione del mezzo nautico indicata in Polizza.

### **SEZIONE 6 – Condizioni Particolari**

#### **Art.1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

I danni e le spese di avaria (comprese spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire il danno ed indennità di ricorso terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento, saranno pagati previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro.

A tal proposito i danni per cattivo tempo che si verifichino durante il passaggio marittimo fra due porti successivi saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento.

In caso di indennità per Perdita totale, Perdita totale costruttiva e/o Abbandono la Franchigia fissa di cui sopra non sarà dedotta.

#### **Art.2 CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE**

Assicurato dichiara che il mezzo nautico, per tutta la durata dell'assicurazione, risulta munito di Certificato di idoneità alla navigazione stabilita in Polizza rilasciato dall'Autorità competente a norma delle vigenti Leggi ed in conformità alla "Dichiarazione di Navigabilità" e/o "Annotazioni di Sicurezza" del Registro Italiano Navale (RINA).

#### **Art.3 STIMA**

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice di Navigazione, la valutazione indicata in Polizza si considera come stimata fra le Parti.

#### **Art.4 GIACENZA- ALAGGIO – VARO**

Nella garanzia sono compresi, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione alla Società, i rischi connessi all'alaggio in secca, alla giacenza per normali operazioni di carenaggio ed al successivo varo, purché l'imbarcazione si trovi in cantiere e/o officina con custodia.

#### **Art.5 ANNULLAMENTO PER DISARMO**

Qualora il mezzo nautico soste in porto per un periodo continuativo non inferiore a 2 mesi in disarmo (totale o parziale purché in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima), l'Assicurato avrà la facoltà di chiedere, alla scadenza del secondo mese di disarmo, lo storno della Polizza a decorrere dalla data d'inizio del disarmo.

#### **Art.6 CLAUSOLA INQUINAMENTO**

Si conviene fra le Parti che l'Assicurazione copre — nei termini previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Polizza — anche i danni e le perdite al mezzo nautico assicurato direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di

*"Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Allegato n° \_\_\_\_ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Corpi Marittimi"*

prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno al mezzo nautico assicurato del quale la Società risponde a termini della Polizza.

Questa particolare copertura non avrà peraltro efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei Proprietari o dei Gestori del mezzo nautico nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.

**Art.7        SOPRA PREMI PER VIAGGI EXTRA**

A richiesta dell'Assicurato la garanzia, prestata con la presente Polizza, può essere estesa ai viaggi che il mezzo nautico dovesse intraprendere fuori dei limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la stessa risulti classificata anche per detti viaggi e l'Assicurato ne dia di volta in volta preventiva comunicazione alla Società e paghi i relativi sopra premi prima che i singoli viaggi abbiano inizio.



**SEZIONE 7 – Somme assicurate calcolo del premio**

**Art.1 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO**

(franchigia fissa per sinistro Euro 500,00 )

IMBARCAZIONE	ANNO COSTRUZIONE	MOTORE	SOMMA ASSICURATA
Motovedetta RIO Yachts 34 PATROL " Tuerredda" CA4024- matr. N. ITRYT341051808 metri 10.66	2008	MERCUISER QSD4.2	150.000,00
Motovedetta RIO Yachts "Biriola" RIO 34 PATROL " CA4023- matr. N. ITRYT341041808 metri 10.66	2008	MERCUISER QSD4.2	150.000,00
Battello oceanografico "Scivu" SCIALINO GEMMY CA 4021- metri 16.07	2008	YANMAR 6CX-530	650.000,00

Si fa presente che il mezzo Battello Oceanografico " SCIALINO" è stabilmente presso Centro Rimessaggio

**SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO (DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA)**

Premio	Tasso	
Premio annuo imponibile	Tasso %	€.....
Imposte	Tasso %	€.....
<b>TOTALE</b>	<b>Tasso %</b>	<b>€.....</b>

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ